

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1591

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1993

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità
alla carica di consigliere regionale della Sardegna

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La fissazione dei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, nonché dei casi di incompatibilità diversi da quelli indicati all'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è materia riservata, per effetto dell'ultimo comma del medesimo articolo, alla legge dello Stato.

Non può tuttavia direttamente applicarsi alla Sardegna, non contenendo alcun esplicito riferimento alla Regione stessa (come affermato anche dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 26 gennaio 1988, n. 85), la legge 23 aprile 1981, n. 154, che disciplina il regime delle ineleggibilità e della incompatibilità per le Regioni a statuto ordinario.

Non ha avuto d'altra parte esito la proposta (presentata dal Consiglio regionale della Sardegna alle Camere il 26 marzo 1984, ma decaduta per fine legislatura e non più rinnovata) di approvare un'apposita legge nazionale che recepisce per la Sardegna il contenuto della citata legge n. 154 del 1981.

È rimasto pertanto fino ad oggi in vigore, pur essendo del tutto superato nei contenuti, il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, emanato per disciplinare la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna.

Vi è dunque, alla base del presente disegno di legge, l'esigenza di dotare finalmente la regione Sardegna di una disciplina aggiornata in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale. Ciò è tanto più urgente in quanto la Regione è oggi impegnata ad affrontare una complessiva revisione dei suoi assetti istituzionali, e in particolare del sistema elettorale e del rapporto tra rappresentanza elettiva e governo regionale.

Infatti, con la legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, che ha innovato il sistema di elezione del Consiglio regionale della Sardegna, è stata già introdotta, con effetto immediato, l'incompatibilità tra gli uffici di assessore e di consigliere regionale.

Inoltre, nella proposta di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna, approvata dal Consiglio regionale il 4 febbraio 1993, che prevede l'elezione diretta del presidente della Regione, sono stati inseriti il limite di tre legislature alla durata del mandato dei consiglieri regionali e l'ineleggibilità a consiglieri regionali degli assessori che non si siano dimessi dalla carica almeno ventiquattro mesi prima della data di scadenza della legislatura (o dodici mesi prima in sede di prima applicazione).

In coerenza con le sopra richiamate innovazioni in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, già vigenti o proposte al Parlamento, la presente iniziativa, pur muovendosi nel solco della disciplina prevista, per le Regioni a statuto ordinario, dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, mira a renderne più rigorose le previsioni, sia ampliando i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, sia anticipando i termini entro i quali possono essere rimosse le cause di ineleggibilità.

Pertanto, al comma 1 dell'articolo 2 è stato ampliato, rispetto alla legge n. 154 del 1981, l'elenco delle cariche e funzioni che comportano l'ineleggibilità a consigliere regionale, aggiungendovi i Ministri ed i sottosegretari di Stato, i segretari particolari dei Ministri, i capi di gabinetto ed i segretari particolari dei sottosegretari di Stato, i capi di gabinetto, i consulenti ed i segretari particolari del presidente della Giunta regionale e degli assessori, il difensore civico della Regione, gli amministratori straordinari, i direttori generali, i coordinatori sanitari ed amministrativi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle unità sanitarie locali, i membri dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

Sono stati estesi, rispetto alla legge 23 aprile 1981, n. 154, i casi di ineleggibilità di coloro che svolgono funzioni in società ed enti che hanno a vario titolo rapporti con la Regione (lettere da *o*) a *t*) del comma 1 dell'articolo 2).

Il termine generale per la rimozione delle cause di ineleggibilità, che la legge 23 aprile 1981, n. 154, individua nel giorno fissato per la presentazione delle candidature, è stato anticipato a centottanta giorni dalla scadenza della legislatura (comma 2 dell'articolo 2).

Il medesimo termine è stato poi elevato ad un anno per i capi di gabinetto, i consulenti e i segretari particolari degli amministratori regionali (comma 4 dell'articolo 2).

Per quanto riguarda i dipendenti regionali, è stato previsto (comma 3 dell'articolo 2) che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale possa essere rimossa anche con il collocamento in aspettativa entro il primo giorno utile per la presentazione delle candidature, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 ottobre 1991, n. 388.

Tuttavia, in considerazione della sussistenza di un obiettivo contrasto di interessi tra la posizione di dipendente regionale e quella di consigliere della medesima Regione, si è anche previsto, con una proposta di modifica dello Statuto approvata contestualmente alla presente, l'obbligo delle dimissioni dall'impiego per i dipendenti regionali eletti consiglieri.

Si è inoltre previsto che coloro che dirigono uffici regionali ed intendono candidarsi debbano non solo collocarsi in aspettativa entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ma anche dimettersi dagli incarichi di direzione entro i centottanta giorni antecedenti al voto (comma 5 dell'articolo 2).

È stata introdotta (comma 2 dell'articolo 4) l'incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale per i sindaci e assessori comunali, i presidenti e assessori provinciali ed i presidenti e assessori delle comunità montane, mentre lo Statuto prevede annualmente soltanto l'incompatibilità per i sindaci dei comuni al di sopra dei diecimila abitanti. Ritenendo peraltro opportuno evitare che amministratori locali in carica partecipino alla competizione elettorale, nella proposta di modifica dello Statuto già richiamata a proposito dei dipendenti regionali si è prevista l'ineleggibilità degli amministratori locali a consiglieri regionali.

Infine, le norme contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 2, riconfermando quanto già contenuto nella proposta di modifica dello Statuto approvata dal Consiglio regionale il 4 febbraio 1993, fissano un limite massimo di durata per il mandato di consigliere regionale e stabiliscono l'ineleggibilità a consigliere di chi sia stato assessore nei due anni precedenti alle elezioni.

Gli altri articoli del disegno di legge riproducono sostanzialmente il contenuto della legge 23 aprile 1954, n. 154. Merita tuttavia di essere segnalato l'articolo 8, che riguarda un problema relativo all'applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16. Questa legge, nel fissare norme rigorose quanto opportune in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per gli imputati di reati di stampo mafioso e di altri gravi delitti, non ha tenuto adeguatamente conto delle prerogative attribuite alla Regione, stabilendo che la sospensione del presidente della giunta regionale, degli assessori e dei consiglieri regionali che vengono a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge sia disposta con atto del Governo centrale e non della Regione. Si avverte pertanto l'opportunità che la norma della legge n. 16 del 1992 sia corretta nel senso di consentire alla Regione di disciplinare in conformità al proprio ordinamento la sospensione degli amministratori e dei consiglieri regionali.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.***(Requisiti di eleggibilità)*

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 2.*(Cause di ineleggibilità)*

1. Non sono eleggibili a consigliere regionale:

a) i Ministri ed i sottosegretari di Stato;

b) il rappresentante del Governo presso la regione;

c) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto e i segretari particolari dei Ministri e dei sottosegretari di Stato;

d) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della regione;

e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della regione;

f) chi eserciti a qualsiasi titolo una funzione giurisdizionale nel territorio della regione;

g) il difensore civico di cui alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4;

h) i dipendenti dell'amministrazione regionale, del consiglio regionale e degli enti ed organismi regionali, compresi gli enti pubblici economici;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) i capi di gabinetto, i consulenti e i segretari particolari del presidente della giunta e degli assessori regionali;

l) gli amministratori straordinari, i direttori generali, i coordinatori sanitari e quelli amministrativi delle unità sanitarie locali della regione;

m) il presidente ed i componenti dei comitati regionale e circoscrizionali di controllo sugli atti dei comuni e delle province e delle loro sezioni;

n) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

o) coloro che fanno parte, in rappresentanza della regione, di consigli di amministrazione di enti e società;

p) i legali rappresentanti e i presidenti di società o enti di gestione il cui capitale sia detenuto, in misura maggioritaria, dalla regione o da società a partecipazione regionale;

q) i legali rappresentanti, gli amministratori, i presidenti ed i componenti di consigli di amministrazione, i commissari di enti, istituti, consorzi o aziende costituiti dalla regione;

r) coloro che, come titolari, amministratori o dirigenti, hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla regione in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato;

s) gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza da parte della regione;

t) i presidenti, i membri del consiglio di amministrazione, i direttori generali di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e come tali abbiano rapporti con la regione.

2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere da a) a g) e dalle lettere da l) a t) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato

cessa dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa od altra causa almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. La causa di ineleggibilità prevista dalla lettera *h)* non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa o dimissioni non oltre il primo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La causa di ineleggibilità prevista dalla lettera *i)* non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni almeno un anno prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

5. Coloro ai quali è conferito l'incarico di coordinatore generale, di servizio o di settore della regione e degli enti e organismi regionali non sono eleggibili a consigliere regionale se non siano cessati da tali funzioni per dimissioni almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

6. La cessazione dalle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. I diplomatici, i consoli, i vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o non, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti al consiglio regionale della Sardegna sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impieghi da Governi esteri.

8. È ineleggibile alla carica di consigliere regionale chi sia assessore regionale, salvo che si dimetta almeno due anni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

9. È ineleggibile alla carica di consigliere regionale chi abbia svolto tale ufficio per

almeno quindici anni o per tre legislature consecutive.

10. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, i termini per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui ai commi 2, 4, 5 e 8 sono fissati al settimo giorno successivo alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 3.

(Dichiarazione del candidato)

1. Gli atti di accettazione delle candidature devono contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla presente legge.

Art. 4.

(Cause di incompatibilità)

1. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste all'articolo 2.

2. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo o di altro consiglio regionale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di amministrazione provinciale, di presidente o di assessore di comunità montana.

3. Sono incompatibili con la carica di consigliere regionale le cariche di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale.

4. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato della regio-

ne, ovvero di istituti o aziende da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

b) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la regione, ovvero verso istituto o azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la regione;

d) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della regione, degli enti e organismi regionali, compresi gli enti pubblici economici, delle società, enti ed imprese di cui alle lettere p), q), r) ed s) del comma 1 dell'articolo 2;

e) colui che ha lite pendente con la regione, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo.

5. Non possono ricoprire la carica di consigliere regionale i componenti di comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'amministrazione regionale.

Art. 5.

(Eccezioni)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite al presidente della giunta regionale, agli assessori ed ai consiglieri regionali, in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

2. L'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 6.

(Decadenza dal mandato)

1. Quando, successivamente alla elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il consiglio regionale la contesta all'interessato.

2. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio regionale, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio regionale è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 7.

(Rimozione delle cause di incompatibilità e delle cause di ineleggibilità sopravvenute)

1. Le cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato, su sua richiesta, cessa dalle funzioni o dalla carica incompatibili per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa o altra causa.

2. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità e importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

3. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta dell'interessato. Ove l'amministrazione non provveda, la richiesta di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, e 20 maggio 1970, n. 300.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Art. 8.

(Rinvio)

1. Trovano applicazione nel territorio della regione autonoma della Sardegna le norme di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16, ad eccezione del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come introdotto dall'articolo 1 della citata legge 18 gennaio 1992, n. 16, essendo demandato alla regione fissare con legge, compatibilmente con lo Statuto speciale, le procedure inerenti alla sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali.

Art. 9.

(Norma transitoria e finale)

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalla presente legge operano a decorrere dalle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sarde-

gna successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462 (Norme per la prima elezione del consiglio regionale della Sardegna).

3. In sede di prima applicazione, la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, qualora siano già decorsi i termini fissati dai commi 2, 4, 5 ed 8 del medesimo articolo 2, deve intervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.